

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1985, n. 25 ¹

Disposizioni per la corresponsione ai Comuni del contributo per le concessioni in sanatoria. (BUR n. 36 del 7 maggio 1985)

(Legge abrogata dall'art. 25, comma 1 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22)

Art. 1

1. I soggetti di cui al primo e terzo comma dell'art. 3 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 che possono, per il capo IV della stessa legge, conseguire la concessione in sanatoria di costruzioni o di altre opere abusivamente eseguite ed ultimate alla data del 1° ottobre 1983 sono tenuti a corrispondere al Comune, ai fini del rilascio della concessione stessa per effetto dell'art. 37 della citata legge, 28 febbraio 1985, n. 47, i contributi previsti dall'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ove dovuti con le modalità e nei limiti stabiliti negli articoli seguenti.

Art. 2

1. Gli oneri di urbanizzazione determinati, ai sensi dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, con deliberazione del Consiglio comunale ed il contributo sul costo di costruzione di cui all'art 6 della stessa legge 10/1977, determinato con deliberazione del Consiglio regionale n.348 del 20 luglio 1977 sono così applicati:

- a) con la riduzione del 50% allorquando l'opera oggetto della sanatoria riguardi la prima abitazione del richiedente che non superi la superficie complessiva di 400 mq. o sia destinata ad attività sportive, culturali, sanitarie oppure ad opere religiose o al servizio di culto;
- b) con la riduzione del 30% per tutte le altre opere oggetto della sanatoria.

Art. 3

1. I contributi così come individuati con deliberazione del Consiglio comunale relativi ad opere od impianti non destinati alla residenza e di cui all'art 10 della legge 28 gennaio 1977, n.10 sono corrisposti con la riduzione del 50%.

Art. 4

1. Per le opere realizzate dopo il 1° settembre 1967 e prima del 30 gennaio 1977 il rilascio della concessione in sanatoria di cui al precedente articolo 1 è subordinata al versamento al Comune di un contributo pari al 30% di quello previsto per le opere di urbanizzazione di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 semprechè tali opere non siano state già eseguite a cura e spese degli interessati.

Art. 5

¹ V. L.R. n. 19/2002: Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria

1. Il versamento al Comune dei contributi di cui alla presente legge verrà effettuato con le modalità previste per quello dell'art. 3 della legge 10/1977, dalle deliberazioni comunali di istituzione, dalle leggi regionali od in mancanza dal disposto dell'art. 11 della stessa legge 10/1977.

Art. 6

1. In attesa dell'emanazione, da parte della Regione, della legge con la quale si disciplinano i criteri per la redazione delle varianti agli strumenti urbanistici finalizzati al recupero degli insediamenti abusivi, i Comuni possono, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, predisporre varianti del proprio strumento urbanistico generale nel rispetto dei principi di cui al 1° comma dell'art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché delle previsioni di cui alle lett. e), f) e g) del 2° comma di detto articolo.

Art. 7

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.